Titolo

Violazioni in materia gestionale ed economica – incentivi all'esodo – natura giuridica – non è retribuzione differita - effetti

Descrizione

Le disposizioni di cui all'art. 85 NOIF, lettera C)-IV) e art. 33, comma 3, CGS non sono applicabili ove l'incentivo all'esodo non sia pattuito in forma di mensilità sostitutive, ma sia dedotto quale somma forfettaria solo corrispettiva della rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro. E ciò anche in relazione a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione (SS.UU. n. 6229 dell'8 marzo 2024) secondo cui l'incentivo all'esodo *"essendo una prestazione erogata a fronte della disponibilità del lavoratore a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, non ha natura di retribuzione differita"*, essendo esclusivamente una forma di compensazione per il lavoratore che accetta di terminare anticipatamente il proprio rapporto di lavoro, senza però che tale compensazione costituisca un ristoro per retribuzioni passate o per quelle perse in futuro. L'incentivo all'esodo è un mero corrispettivo della risoluzione ma *"non è"* (di per sé) determinato *"in misura proporzionale […] alla durata del rapporto di lavoro [o] all'entità della retribuzione corrisposta"*. Esso – sotto tale profilo – si distingue nettamente dalle somme incluse nel calcolo dell'indennità di fine rapporto; da quelle voci, cioè, che trovano la loro ragione nella durata del rapporto di lavoro. Pertanto, salvo che una tale mensilizzazione non sia espressamente definita dall'accordo di risoluzione, la rateizzazione del pagamento dell'incentivo all'esodo non può essere sussunta nella fattispecie (gli *"incentivi all'esodo dovuti per le mensilità"*) che la sanzione richiede come necessario per applicarsi. Gli incentivi all'esodo sono posti in relazione alle mensilità secondo un chiaro complemento di causa e non attraverso un complemento di tempo. Non è possibile, in altri termini, tradurre l'espressione nel senso di ritenere rilevanti gli incentivi all'esodo (non già "dovuti per" ma) che scadano all'interno del bimestre. Per operare una simile interpretazione andrebbe non solo modificato il significato proprio delle parole usate, ma ne andrebbero aggiunte o sostituite delle altre. Il riferimento alle mensilità (*"dovute per le suddette mensilità"*) dovrebbe essere integralmente sostituito con *"incentivi all'esodo aventi scadenza nel predetto bimestre"* (espressione non contenuta nella norma). E non è, questo, un intervento che l'interprete può operare autonomamente, a meno che l'accordo stipulato tra società e calciatore non indichi una simile mensilizzazione. La combinazione tra l'art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF e l'art. 33, comma 3, CGS in ambito di incentivi all'esodo potrà dunque applicarsi ove l'incentivo all'esodo risulti espressamente stipulato come sostitutivo di specifiche mensilità (nell'autonomia delle parti) ovvero nel caso in cui l'incentivo all'esodo risulti del tutto non pagato.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 107/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 85, lett. C), punto IV NOIF; art. 33, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0107 CFA del 18 aprile 2024 (PF-U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl)